



ORIGINALE

PROVINCIA DI FORLÌ'-CESENA

GIUNTA PROVINCIALE

SEDUTA DEL 04 Marzo 2014

In seduta odierna, alle ore 09:30, nella sala delle adunanze della Residenza Provinciale, Piazza G. B. Morgagni n. 9 – Forlì, previo avviso del Presidente, si è riunita la Giunta Provinciale, nelle persone dei Signori:

- | | | | | | |
|----|-----------|-----------|---|-----------------|---|
| 1) | BULBI | MASSIMO | - | PRESIDENTE | |
| 2) | RUSSO | GUGLIELMO | - | VICE PRESIDENTE | |
| 3) | BAGNARA | GIANLUCA | - | ASSESSORE | A |
| 4) | BARAVELLI | BRUNA | - | ASSESSORE | |
| 5) | BRUNELLI | MAURIZIO | - | ASSESSORE | |
| 6) | GARBUGLIA | LUCIANA | - | ASSESSORE | |
| 7) | MERLONI | DENIS | - | ASSESSORE | |
| 8) | MONTESI | MARINO | - | ASSESSORE | |

Presiede il PRESIDENTE BULBI MASSIMO.

Assiste il VICE SEGRETARIO GENERALE MARTINELLI MASSIMO.

Il numero è legale, la seduta è aperta.

Nel corso della seduta viene discussa la seguente proposta di deliberazione.

PROT. GEN. N. 22347/2014 DELIBERAZIONE N. 72

**COMUNE DI FORLIMPOPOLI. VARIANTE AL PIANO OPERATIVO COMUNALE
ADOTTATA CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 67 DEL 06.11.2013,
AI SENSI DELL'ART. 34 DELLA L.R. N. 20/2000 E SS.MM.II., PER L'INSERIMENTO DI
NUOVE PISTE CICLABILI DA REALIZZARSI NELL'AMBITO DEL COMUNE.
FORMULAZIONE DI OSSERVAZIONI AI SENSI DELL'ART. 34 DELLA L.R. 20/2000 E
SS.MM.II.. ESPRESSIONE DI PARERE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 20/2000 E
SS.MM.II..**

LA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la Variante al Piano Operativo Comunale (POC) del Comune di Forlimpopoli, adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 06.11.2013 ai sensi dell'art. 34 della L.R. 20/2000, n. 20 "*Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio*" e pervenuta a questa Amministrazione provinciale in data 20.11.2013 ed acquisita agli atti con prot. prov. 140401 del 22.11.2013 (Fascicolo n. **2013/07.04.01/44**);

Premesso che il Comune di Forlimpopoli è dotato di:

- Piano Strutturale Comunale (PSC), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 31.07.2006,
- Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 23.05.2008;
- primo Piano Operativo Comunale (POC), approvato con deliberazione consiliare n. 41 del 22.05.2009, avente anche valore ed effetti di Piano Urbanistico Attuativo (PUA) per i seguenti ambiti:
 - ambito di riqualificazione A11-8 "*Comparto di riqualificazione San Pietro*";
 - ambito di riqualificazione A11-10 "*Comparto di riqualificazione Fornace*";
 - ambito di riqualificazione A11-13 "*Comparto di riqualificazione Villa Paolucci*";
 - ambito per nuovi insediamenti A12-5 "*Comparto urbano est – zona SS9*";
 - ambito per insediamenti produttivi A13-6 "*Comparto produttivo Via Melatello*" - 1° stralcio;

Premesso altresì che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 28.07.2010, è stata approvata la 1°VARIANTE al POC;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 27.04.2011 è stata approvata la 2°VARIANTE al POC;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 20.04.2012 è stata approvata una INTEGRAZIONE alla 2°VARIANTE al POC;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 28.01.2013 è stata adottata una variante tematica al POC e al RUE in recepimento del PIANO DI RISCHIO AEROPORTUALE;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 28.01.2013 è stata adottata la 1°VARIANTE al RUE;

Dato atto che:

- gli elaborati della presente Variante al POC di Forlimpopoli trasmessi a questa Amministrazione provinciale risultano essere i seguenti:
 - Relazione illustrativa;
 - Tavole P01, P02 in variante (con evidenziate modifiche);
 - Allegato L - Elenco dei proprietari delle aree sottoposte a vincolo espropriativo (art. 10 L.R. n. 37 del 19/12/2002) (integrato);
- gli elaborati della Variante in oggetto, finalizzata all'inserimento di nuove piste ciclabili da realizzarsi nell'ambito del Comune di Forlimpopoli, sono stati depositati per 60 giorni a far data dal 20.11.2013, giorno in cui è stato pubblicato sul BURER n. 340 l'avviso di avvenuto deposito;

Esaminato il contenuto della Variante urbanistica che consiste nell'inserimento nel POC di due progetti relativi alla realizzazione di percorsi ciclabili, al fine dell'apposizione del vincolo espropriativo, come di seguito descritti:

Progetto 1) “Realizzazione percorso ciclo-pedonale di collegamento fra il Comune di Forlì e il Comune di Forlimpopoli lungo l’asse della Via Emilia”:

- il percorso è già previsto negli interventi pubblici del P.R.U.S.S.T. “Corridoio Intermodale Forlì-Forlimpopoli”, redatto ai sensi del D.M. 08.10.1998 (*Intervento 8.2 – Riqualificazione del tracciato della Via Emilia storica*) e da realizzarsi in base a progetto unitario con il Comune di Forlì;
- la Regione Emilia-Romagna, con D.G.R. n. 520 del 29.04.2013, ha approvato la graduatoria relativa al Bando regionale di cui alla precedente D.G.R. 1626/2012 “Azioni per il miglioramento della Qualità dell’Aria, Misura 1 “Mobilità Ciclopedonale”, accogliendo la proposta per la “Realizzazione percorso ciclo-pedonale di collegamento fra il Comune di Forlì e il Comune di Forlimpopoli lungo l’asse della Via Emilia”, presentata congiuntamente dai Comuni di Forlì e di Forlimpopoli, assegnando i relativi contributi ad entrambi i Comuni, fissando precisi adempimenti per la tempistica di tale realizzazione (max 36 mesi);
- il progetto ha ottenuto un co-finanziamento regionale pari a €. 435.500,00 per il Comune di Forlì ed €. 500.000,00 per il Comune di Forlimpopoli. Il progetto prevede un costo totale dell’infrastruttura pari ad €. 1.450.000,00, suddiviso per €. 670.000,00 a carico del Comune di Forlì ed €. 780.000,00 a carico del Comune di Forlimpopoli;
- il tracciato del percorso ciclo-pedonale lungo la Via Emilia è già previsto anche all’interno della Tavola 2b del PSC di Forlimpopoli, identificato con apposita simbologia “piste ciclabili di progetto”;
- il progetto è stato redatto in maniera unitaria con il Comune di Forlì, allo scopo principale della messa in sicurezza della circolazione per l’utenza debole della strada, su un importante asse della viabilità locale;
- il percorso ciclo-pedonale si snoderà al fianco dell’attuale via Emilia, (lato sinistro direzione Forlimpopoli) e troverà collocazione, ove possibile, sul bordo del terreno agricolo, immediatamente oltre la banchina del fosso stradale, mentre in prossimità delle aree cortilizie private verrà posizionato in fregio alle proprietà su tombinatura del fosso esistente e ove necessario effettuando gli espropri opportuni;
- per evitare l’attraversamento a raso della Via Emilia nel nodo con l’asse della tangenziale, in corrispondenza della rotatoria di ingresso a Forlimpopoli, sarà creato un sottopassaggio ciclo-pedonale, che garantirà la continuità del percorso, mentre per l’attraversamento in fregio alla Multisata “Cineflash” è previsto un passaggio ciclo-pedonale a raso con isole spartitraffico di protezione salva pedone. Saranno inoltre riposizionate e messe in sicurezza le fermate del trasporto pubblico esistenti con la realizzazione di idonei golfi di fermata;
- nel tratto finale dell’opera su Forlimpopoli, il percorso sarà inserito nell’area a verde pubblico esistente nei pressi della zona artigianale-commerciale;
- gli interventi, di carattere generale, comprendono soluzioni previste dal Codice della Strada e il progetto specifico della pista ciclabile risulta conforme a quanto dettato dalla normativa vigente, in particolare all’ex D.M. 557/1999, configurandosi come una pista ciclabile in sede propria bidirezionale per tutta l’estensione del progetto;

Progetto 2) “Realizzazione di rete ecologica e contestuale realizzazione di percorso ciclo-pedonale nel Parco Fluviale del Ronco-Bidente”:

- l’Amministrazione comunale, nel rispetto di quanto già stabilito nel proprio PSC per gli ambiti fluviali del Fiume Ronco, intende con il POC dare seguito in particolare a quanto definito per il proprio territorio nell’*“Accordo Territoriale tra la Provincia di Forlì-Cesena, l’Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli, il Servizio Tecnico di Bacino della Romagna ed i Comuni di Forlì e Forlimpopoli, per la riqualificazione fluviale del Ronco-Bidente nel tratto fra il ponte della Via Emilia e la confluenza del Torrente Salso, ai sensi dell’art. 15 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 e successive*

modificazioni", approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 e sottoscritto fra le parti in data 31.01.2013;

- il Progetto preliminare del percorso ciclabile è stato redatto dal *Settore Lavori Pubblici del Comune di Forlimpopoli*, sulla base del progetto e delle indicazioni di cui all'*Accordo Territoriale* suddetto.
- la riqualificazione fluviale del tratto Ronco-Bidente, ricompreso nei Comuni di Forlì e Forlimpopoli, nel tratto fra il ponte della Via Emilia ed il ponte della SP 37, promossa attraverso l'*Accordo Territoriale*, persegue, in particolare, le seguenti finalità, fra loro strettamente interconnesse:
 - *gestione del rischio idraulico mediante la messa in sicurezza del territorio rispetto agli eventi di piena bisecolare;*
 - *ripristino dei livelli di funzionalità ecologica mediante politiche di tutela quali-quantitativa programmata sulle acque;*
 - *tutela e miglioramento della biodiversità delle specie animali e vegetali mediante ricostituzione della rete ecologica e delle fasce tampone lungo il corso d'acqua;*

Dato atto delle seguenti modifiche apportate agli elaborati di POC vigenti (Tavole P1 e P2):

- lungo l'asse storico della Via Emilia viene introdotta graficamente l'individuazione del percorso ciclopeditonale di progetto di collegamento fra il Comune di Forlì e il Comune di Forlimpopoli;
- nella Tav. P2 viene inserito il perimetro in colore arancione degli ambiti di cui all'*Accordo Territoriale*, riportando la numerazione degli stessi (nn. 7 - 8b - 9);
- lungo il percorso individuato all'interno del perimetro dell'*Accordo territoriale* viene introdotto graficamente l'individuazione del percorso ciclo-pedonale di progetto e viene individuata l'area da acquisire come ambito di Rete Ecologica, coincidente con l'Ambito n° 7 dell'*Accordo territoriale*.
- l'individuazione dei percorsi di progetto comporta pertanto apposizione di vincolo preordinato all'esproprio sulle aree catastali individuate nell'apposito allegato adottato nominato "*Elenco dei proprietari delle aree sottoposte a vincolo espropriativo*", definiti secondo le risultanze dei registri catastali;

Dato altresì atto che, in merito agli adempimenti di valutazione ambientale in relazione agli specifici contenuti della Variante in oggetto, il Comune riferisce quanto segue:

Progetto (1) "Percorso ciclo-pedonale Forlì-Forlimpopoli lungo la via Emilia":

- la presente Variante è esclusa dalla procedura di valutazione ambientale di sostenibilità VAS/VALSAT in quanto ricadente nei casi di esenzione di cui alla L.R. 20/2000 e sue modificazioni, ai sensi dell'art. 5, comma 5, lett. e) "*Varianti localizzative, ai fini dell'apposizione del vincolo espropriativo per opere già cartograficamente definite e valutate in piani sovraordinati o per la reiterazione del vincolo stesso*", in quanto la previsione di tale collegamento è già presente nel PSC vigente;

Progetto (2) "Realizzazione di rete ecologica e percorso ciclopeditonale nel parco fluviale del Ronco-Bidente":

- l'Amministrazione assume quale documento di VAS/VALSAT e Studio di Incidenza la documentazione relativa all'**Allegato 1 -Schema direttore del sistema fluviale Ronco-Bidente secondo un approccio multiobiettivo e multicriterio con VAS-VALSAT preliminare e Valutazione di Incidenza**, di cui all'*Accordo Territoriale tra la Provincia di Forlì-Cesena, l'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli, il Servizio Tecnico di Bacino della Romagna ed i Comuni di Forlì e Forlimpopoli, per la riqualificazione fluviale del Ronco-Bidente nel tratto fra il ponte della Via Emilia e la confluenza del Torrente Salso, ai sensi dell'art. 15 della legge Regionale 24 Marzo 2000, n. 20 e successive modificazioni*, approvato dall'Amministrazione Comunale con deliberazione del Consiglio comunale n. 13/2013 e sottoscritto fra le parti in data 31.01.2013, nel quale è stato condotto un approfondito studio degli obiettivi di qualità ambientale;

- configurandosi un Accordo territoriale come un programma che “impegna” le parti sottoscrittrici, è stata presentata a corredo dello stesso, una relazione di VAS/VALSAT sostanzialmente coincidente con quanto previsto dall'allegato VI del D.Lgs 4/08 e dall'Art. 5 della LR 20/2000 e s.m.i. relativamente alla *Valutazione ambientale preliminare*;
- la procedura di VAS/VALSAT seguita per l'elaborazione dei documenti dell'Accordo ha accompagnato fin dall'inizio la stesura dell'Accordo stesso, sviluppando i diversi interventi al fine di valutarne le prestazioni rispetto agli obiettivi dei piani e degli accordi vigenti e ai possibili impatti ambientali, secondo i criteri della sostenibilità ambientale e della riqualificazione fluviale;
- i contenuti della VAS/VALSAT sono quelli previsti dalla normativa per il livello preliminare, interpretati come segue:
 - a) **valutazione dello stato di fatto**: caratterizzazione integrata del sistema fluviale oggetto dell'AT;
 - b) **valutazione degli obiettivi**: analisi degli obiettivi individuati dagli strumenti normativi, di pianificazione e programmatici vigenti al fine di verificarne la coerenza generale e chiarirne la struttura logica e definire criteri idonei a misurarne il raggiungimento;
 - c) **valutazione di alternative di azione e di intervento**: è il nocciolo attorno al quale è stata sviluppata la fase di discussione-confronto con gli attori;
 - d) **definizione della procedura di monitoraggio e valutazione (nelle fasi successive attuative dell'AT)**: questa consiste nel rilevare sistematicamente le informazioni utili a verificare l'effettiva attuazione delle misure e il raggiungimento degli obiettivi finali;

Richiamato quanto segue in relazione alla procedura di valutazione ambientale dei piani:

- con la L.R. 6/2009, il recepimento della disciplina sulla valutazione ambientale dei piani è impostato su criteri di massima semplificazione, dando piena applicazione ai principi di integrazione e non duplicazione, introdotti con particolare enfasi dalla stessa direttiva 42/2001/CE in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), proprio per evitare un eccessivo aggravamento delle procedure;
- in tal senso, si è confermata la scelta, già peraltro in parte operata dalla L.R. 20/2000, di non ricorrere per i piani territoriali e urbanistici ad una autonoma procedura di VAS, eventualmente preceduta dalla verifica di assoggettabilità, ma di integrare la valutazione ambientale nel procedimento di approvazione del piano. Si è riconosciuto pertanto al documento di Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (ValSAT), così come previsto in origine dalla legge urbanistica regionale, il valore di Rapporto ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., con il quale l'amministrazione procedente raccoglie e porta a sintesi le valutazioni sugli effetti ambientali del piano;
- in tal modo, per ciascun piano o variante ad esso, si continua a seguire il procedimento di elaborazione ed approvazione previsto dalla legge urbanistica regionale, integrato da quegli adempimenti e attività richiesti - ai fini della valutazione ambientale - dall'art. 13 della summenzionata L.R. 6/2009, che ha sostituito l'art. 5 della L.R. 20/2000;
- sempre applicando il principio di integrazione, si è confermata la scelta, già operata dalla legge regionale 13.06.2008, n. 9 “Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”, di individuare l'autorità competente nell'amministrazione che si esprime obbligatoriamente sui piani, ovvero la Provincia per i piani comunali, in modo da assicurare che tali enti si esprimano sulla sostenibilità ambientale dello strumento di pianificazione con lo stesso provvedimento stabilito dalla L.R. 20/2000;
- conseguentemente, anche la valutazione ambientale va espressa, in questo caso dalla Provincia, entro i medesimi termini previsti per l'assunzione del suddetto provvedimento, i quali però decorrono dal momento in cui siano stati forniti alle medesime autorità tutti gli elementi conoscitivi e valutativi richiesti dalla normativa comunitaria e nazionale;

- a tal fine, il comma 7, lettera b), del novellato art. 5 della L.R. 20/2000 indica che per i POC la Provincia si esprime sulla valutazione ambientale nell'ambito delle riserve al piano adottato di cui all'art. 34, comma 6, previa acquisizione delle osservazioni presentate;
- da tale disposizione, come indicato nella Circolare della Regione Emilia-Romagna del 01.02.2010, consegue che i termini perentori per l'emanazione del provvedimento con il quale la Provincia si esprime decorrono dalla data di invio delle suddette osservazioni;

Atteso, in relazione al procedimento di valutazione ambientale, che:

- in adempimento a quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 5, comma 6, della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii. sono stati individuati quali soggetti competenti in materia ambientale da consultare, ai quali il Comune ha provveduto a trasmettere gli atti e gli elaborati della Variante in oggetto:
 - *ARPA Sezione Provinciale di Forlì-Cesena;*
 - *Azienda USL di Forlì;*
- in data 12 febbraio 2014 il Comune di Forlimpopoli ha trasmesso a questa Provincia, con nota assunta al prot. prov.le n. 15474 del 13/02/2014, i pareri e le osservazioni ad esso pervenute in merito alla Variante in oggetto, di cui n. 3 osservazioni giunte nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione sul BUR (dal 20/11/13 al 20/01/14) e n. 1 osservazione giunta fuori detto termine, di seguito elencate:
 - *prot. com. n. 16367 del 30.12.2013 Crociani Domenico – Comparto A12-P04 S. Andrea in Rossano;*
 - *prot. com. n. 620 del 17.01.2014 arch. Bacchi Riccardo – Comparto A12-11 S.Andrea;*
 - *prot. com. n. 622 del 17.01.2014 arch. Bacchi Riccardo – Comparto A12-11 S.Andrea;*
 - *prot. com. n. 1257 del 31.01.2014 Lolli Sergio Ruffilli Roberto – pista cilabile Forlì-Forlimpopoli;*
- l'Amministrazione ha altresì ritenuto di inviare per conoscenza a questa Provincia la delibera di Giunta comunale n. 121 del 03.12.2014 di approvazione di variante non sostanziale al PUA A11-10 in quanto contiene preciso impegno di aggiornamento della relativa scheda di POC in sede di approvazione della Variante in oggetto;
- in adempimento a quanto previsto dall'art. 5, comma 7, della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii, tenuto conto delle osservazioni e dei contributi pervenuti se di rilevanza ai fini ambientali, questa Amministrazione provinciale ha provveduto alla formulazione del parere in merito alla valutazione ambientale del Piano in oggetto, come riportato nella successiva **parte B** del presente atto;

Dato inoltre atto che in merito alla presente Variante, sono stati acquisiti al protocollo provinciale n. 15474 del 13/02/2014, i seguenti pareri :

- **Consorzio di Bonifica** (prot.3209/FO/490 del 7 feb. 2014): *parere favorevole;*
- **Servizio Tecnico di Bacino Romagna** (determina n.1489 del 10/2/2014): *parere favorevole;*
- **Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici** (prot n. 19669 del 29/11/2013): *non sussistono motivi ostativi in attesa di esprimersi ai sensi dell'art.146 del D.lgs. 142/2004 e s.m.i. sui singoli progetti ricadenti nelle aree di tutela di cui agli artt.136 e 142;*
- **ARPA Forlì-Cesena -AUSL Forlì** (verbale del 26/11/2013 prot 10789 del 29/11/2013): *parere igienico sanitario favorevole e nulla osta ambientale;*
- **HERA Direzione tecnica** (prat 1601, prot. 148150 del 22/11/2013): *la compatibilità delle nuove opere con le reti Hera sarà valutata nelle successive fasi progettuali, nelle quali dovranno essere evidenziate e risolte le possibili interferenze;*

Vista la legislazione nazionale e regionale vigente;

Visti gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale nazionale;

Visti i seguenti strumenti di pianificazione e programmazione territoriale regionale vigenti:

- Piano Territoriale Regionale (PTR), approvato dall'Assemblea legislativa con del. n. 276 del 03.02.2010;
- Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), approvato con del. C.R. n. 1338 del 28.01.1993 e n. 1551 del 14.07.1993;
- Piano Regionale Integrato dei Trasporti (PRIT), approvato con del. C.R. n. 1322 del 22.12.1999;
- Piano di Tutela della Acque Regionale (PTA), approvato dall'Assemblea legislativa con del. n. 40 del 21.12.2005;
- Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico (PSRI) dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli approvato con del. G.R. n. 350 del 17.03.2003 e successiva Variante cartografica e normativa al Titolo II approvata con del. G.R. n. 1877 del 19.12.2011;

Visti gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale provinciale vigenti:

- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) approvato con del. C.P. n. 68886/146 del 14.09.2006 e successiva Variante integrativa approvata con del. C.P. n. 70346/146 del 19.07.2010;
- Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (PPGR), approvato con con del. C.P. n. 71491/150 del 30.07.2007;
- Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (PIAE) approvato con con del. C.P. n. 12509/22 del 19.02.2004;
- Piano di Gestione della Qualità dell'Aria (PGQA), approvato con del. C.P. n. 84071/175 del 24.09.2007;

Viste inoltre :

- la Variante al PIAE adottata con Del. C.P. n. 111736/256 del 17.12.2013;
- la Variante al PTCP predisposta ai sensi dell'art. 27 bis della L.R.20/2000 e ss.mm.ii. e adottata con Del. C.P. n. 146884/183 del 19.12.2013;

Vista altresì la recente deliberazione di **G.P. n. 8372/37 del 05 febbraio 2014** avente ad oggetto **“Atto di indirizzo sul percorso procedurale e temporale per la gestione delle competenze provinciali all'interno delle procedure di approvazione degli strumenti urbanistici comunali”**, ed in particolare l' **Allegato A** inerente le competenze provinciali sul POC;

Dato atto che l'Amministrazione Provinciale ha esaminato gli elaborati afferenti la proposta di Variante dovendo, per quanto di competenza:

- formulare le riserve ai sensi del combinato disposto dell'art. 33, comma 4-bis, e dell'art. 34 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii. (di cui al successivo punto **A**);
- esprimere parere in merito alla valutazione ambientale ai sensi dell'art. 5 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii. (di cui al successivo punto **B**);

Preso altresì atto:

- che non è stata redatta Relazione geologica, in quanto la Variante concerne esclusivamente la localizzazione di opere pubbliche, non comporta l'inserimento di nuove previsioni insediative, né modifica le previsioni edificatorie esistenti;

Considerate le premesse illustrative sin qui descritte, si svolgono le seguenti valutazioni finalizzate all'espressione dei pareri di competenza come di seguito riportati:

A) RISERVE AI SENSI DELL'ART.34 DELLA L.R. 20/2000 E SS.MM.II

Considerato che:

- entrambi i progetti risultano tra le opere previste nel *Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2013-2015* del Comune di Forlimpopoli, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 15.04.2013 e deliberazione della Giunta comunale n. 104 del 15.10.2013 ed i relativi *Progetti preliminari* risultano approvati dalla Giunta Comunale, rispettivamente con atto n. 160 del 23/12/2009 (progetto 1) e atto n. 109 del 29.10.2013 (progetto 2);
- la Variante in oggetto presenta i requisiti di valenza di pubblica utilità, in quanto prevede la realizzazione di due percorsi ciclabili di rilevante interesse non solo per i territori comunali ma per l'intero territorio provinciale;
- il **Progetto 1)** "*Realizzazione percorso ciclopedonale di collegamento fra il comune di Forlì e il comune di Forlimpopoli lungo l'asse della Via Emilia*" si prefigge di raggiungere i seguenti benefici ed obiettivi di carattere ambientale, funzionale e gestionale:
 - limitare l'inquinamento sull'ambiente;
 - ridurre il traffico veicolare e di conseguenza la sicurezza stradale;
 - incentivare la mobilità ciclopedonale;
 - collegamento fra i due comuni;
 - messa in rete degli ambiti di riqualificazione urbana;
 - salvaguardia ambientale in termini di qualità dell'aria;
 - percorso storico "via Romea di strade";
- Il **Progetto 2)** "*Realizzazione di rete ecologica e contestuale realizzazione di percorso ciclo-pedonale nel Parco Fluviale del Ronco-Bidente*" persegue, in particolare, le seguenti finalità, fra loro strettamente interconnesse così come definite dall'Accordo Territoriale:
 - gestione del rischio idraulico mediante la messa in sicurezza del territorio rispetto agli eventi di piena bisecolare;
 - ripristino dei livelli di funzionalità ecologica mediante politiche di tutela quali-quantitativa programmata sulle acque;
 - tutela e miglioramento della biodiversità delle specie animali e vegetali mediante ricostituzione della rete ecologica e delle fasce tampone lungo il corso d'acqua;
 - connessione di percorsi ciclo-pedonali;

Con particolare riferimento al Progetto 2) dalla *Relazione tecnica* si rileva inoltre che:

- le porzioni di territorio interessate dal *Progetto 2)* afferenti l'asta fluviale del Ronco-Bidente sono ricomprese all'interno degli *Ambiti per la riconnessione della rete ecologica* individuati dal Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Forlì-Cesena (PTCP - art. 55, comma 5), approvato con deliberazione consiliare n. 68886/146 del 14 settembre 2006;
- le aree di progetto corrispondono inoltre nella *Tav. 3 "Tavola sinottica degli interventi programmati"* dell'Accordo Territoriale citato, ai seguenti ambiti-azioni:
 - AMBITO N. 7 – Fascia boscata e percorso ciclo-pedonale (località Bruciata);
 - AMBITO N. 8B – Spinadello: area di laminazione;
 - AMBITO N. 9 – Vasche ex SFIR: area di espansione delle piene;
- il *Progetto 2)* attraverso la realizzazione della rete ecologica si inserisce pertanto all'interno di quanto già previsto nelle azioni e nelle finalità generali dell'Accordo territoriale succitato, concorrendo fattivamente alla riqualificazione della porzione di territorio afferente il Ronco-Bidente, definendo obiettivi di qualità ambientale che sono strettamente correlati ai livelli di funzionalità ecologica dei corpi idrici, essendo espressi dalla capacità dei corpi idrici stessi di mantenere capacità autodepurative naturali e di sostenere comunità animali e vegetali ampie e diversificate;

- l'area di cui all'ambito N. 7 (località Bruciata) dell'Accordo è costituita da una fascia di circa 33.515 mq., che va dall'argine dell'Ausa fino all'area SA.PI.FO. esclusa, comprendendo anche un'ampia zona umida esistente a margine della fascia, posizionata circa a metà del percorso; la proposta prevede l'acquisizione dei suoli privati per la costituzione di rete di riconnessione ecologica e per il collegamento ciclo-pedonale al percorso già esistente, ai margini della fascia individuata, grazie alla realizzazione di nuovo tratto di percorso ciclo-pedonale e la piantumazione di essenze arbustive/arboree autoctone adatte ai diversi ambiti ecologici (di ripa, fluviale, zone umide, ecc.);
- la profondità della fascia da acquisire sarà di circa 10 metri di rete ecologica più circa 2.50 metri di percorso ciclo-pedonale, nel caso l'argine risulti adeguato e non necessiti di consolidamenti; nel caso in cui risulti necessario alzare l'argine per motivi di sicurezza si prevede un nuovo argine adeguato nelle altezze in aderenza a quello esistente e la realizzazione sopra questo del percorso ciclo-pedonale;
- elemento di grande pregio naturalistico-ambientale è rappresentato dall'area umida esistente di proprietà privata che si intende acquisire, di circa 20.500 mq., ricca di vegetazione dimora di alcune specie come l'Airone Cenerino, la Bigia Padovana e i Cavalieri d'Italia; per tale area si prevede solo l'inserimento di un percorso ciclo-pedonale perimetrale e la piantumazione di alberature a confine;
- l'ambito N. 7 rientra in parte nel perimetro del SIC "I meandri del fiume Ronco"; risulta quindi di primario e comune interesse giungere alla definizione sistematica di tutte le azioni necessarie per acquisirne le aree e attuare gli interventi come già stabilito nell'Accordo Territoriale citato;
- le aree di cui all'ambito n. 7 (località Bruciata) di circa 33.515 mq., sono localizzate all'interno delle aree di riconnessione delle reti ecologiche di cui alla Tavola 5 del P.T.C.P. e quindi risultano rispondenti alle caratteristiche di cui alla Delibera di CC n. 42 del 28/07/2010;
- l'area di cui all'ambito N. 8B – (Spinadello: area di laminazione) dell'AT, prevede interventi tesi al miglioramento idraulico e recupero in alveo dell'andamento del Fiume, restituendo al Fiume la sua antica morfologia, favorendo la sormontabilità delle arginature ed il loro parziale progressivo indebolimento, con realizzazione di alcune dune perimetrali per aumentare la sicurezza per i fabbricati esistenti nelle quote inondabili e realizzazione di percorsi ciclo-pedonali sulle arginature; il soggetto attuatore è il Servizio Tecnico di Bacino- Consorzio di Bonifica;
- le aree di cui all'ambito N. 9 – (Vasche ex SFIR) dell'Accordo, vengono individuate come potenziali casse di laminazione delle piene, per cui si rende necessaria la realizzazione delle opere idrauliche atte a renderle allagabili dalle portate di piena; si prevede inoltre la risistemazione delle scarpate interne ed esterne (arrotondare e rendere più dolci e "naturali") in modo da favorire la piantumazione e la rinaturalizzazione esterna ed interna, con realizzazione di percorsi ciclo-pedonali sulle arginature; l'attività cui all'ambito N. 9 verrà condotta dal Servizio Tecnico Bacino Fiumi Romagnoli nell'ambito dei programmi regionali di intervento di difesa del suolo o con fondi per la riqualificazione ambientale.

Preso atto inoltre che la Variante proposta, sulla base di quanto asseverato nella Relazione urbanistica:

- non incide sul dimensionamento complessivo della strumentazione urbanistica comunale;
- garantisce ed incrementa le dotazioni territoriali;
- è pienamente rispondente alle previsioni di PSC, trattando l'individuazione di opere di pubblica utilità finalizzate al miglioramento ambientale, è coerente con l'impostazione generale della strumentazione urbanistica vigente e non comporta nuovi incrementi delle previsioni insediative, né modifica le previsioni esistenti;

Tutto ciò premesso:

A.1. Si ritiene di non formulare alcuna riserva ai sensi dell'art.34 della L.R. 20/00 s.m.i. stante il fatto che le previsioni contenute nella Variante in oggetto risultano conformi ai vigenti strumenti della

pianificazione territoriale ed urbanistica nonché risultano essere già state validate e legittimate da quanto definito nell'“*Accordo Territoriale tra la Provincia di Forlì-Cesena, l'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli, il Servizio Tecnico di Bacino della Romagna ed i Comuni di Forlì e Forlimpopoli, per la riqualificazione fluviale del Ronco-Bidente nel tratto fra il ponte della Via Emilia e la confluenza del Torrente Salso, ai sensi dell'art. 15 della legge Regionale 24 Marzo 2000, n. 20 e successive modificazioni*”, approvato con deliberazione di G.P. n.99 del 26/04/2012 e sottoscritto fra le parti in data 31/01/2013.

B) VALUTAZIONE AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 20/2000 E SS.MM.II.

Progetto 2

Posto che gli interventi di ricostituzione della rete ecologica e di valorizzazione/fruizione dell'ambito fluviale risultano previsti e valutati anche nel PTCP nonché nel PSC, ravvisato inoltre che il progetto proposto all'interno del POC recepisce coerentemente quanto già definito nel Accordo territoriale si ritiene congruo confermare quanto stabilito sotto il profilo ambientale dalle analisi specifiche già condotte in tale sede, le quali dimostrano con sufficiente grado di approfondimento la sostenibilità ed il valore migliorativo delle previsioni trasferite nella presente Variante.

SIC

In riferimento agli interventi definiti dalla Variante al POC in oggetto di cui al **progetto 2** in relazione all'area SIC “*I meandri del Fiume Ronco*” il Comune ritiene sufficiente, quanto valutato nella VAS VALSAT preliminare e valutazione d'Incidenza dell'Accordo territoriale a cui rimanda.

Richiamato in particolare:

- l'art. 53 - *I siti della Rete Natura 2000* - che al comma 3 del PTCP prescrive “*una gestione territoriale sostenibile delle aree ricadenti entro i SIC sotto il profilo socio-economico ed ambientale, atta a garantire uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie in accordo con le esigenze di sviluppo socio-economico locali,*” e che al comma 4 prevede, relativamente alla realizzazione delle infrastrutture, che “*sia sempre assicurato un alto grado di permeabilità biologica con misure di mitigazione finalizzate al potenziamento della qualità ambientale, al mantenimento della biodiversità presente ed alla mitigazione visiva delle opere*”;
- quanto definito dalla Relazione dell'Accordo All. 1 – par.10.5 Conclusioni - “*In conclusione, la valutazione preliminare condotta ritiene che gli interventi definiti dall'Accordo Territoriale (recepiti nel POC in oggetto per quanto attiene il Comune di Forlimpopoli), considerati singolarmente e congiuntamente agli altri interventi, non determinino la decisione di procedere alla successiva fase di valutazione d'incidenza, in relazione agli obiettivi di conservazione del sito stesso, in quanto, nella fattispecie, dei tre diversi casi che si possono presentare, il primo è quello che si ritiene ricorrente in questa situazione, ovvero sia: “il progetto o l'intervento è necessario alla corretta gestione del sito ed è stato presentato unicamente a scopo di conservazione della natura. In questo caso l'intervento ha un'incidenza positiva e, quindi, può essere autorizzato”. E che quindi l'iter procedurale abbia termine in questa fase di pre -valutazione. Tuttavia e nello stesso tempo, si ritiene utile che nella successiva fase attuativa , che avverrà tramite specifici Accordi di Programma, siano valutate, ed eventualmente previste, la realizzazione di idonee misure di mitigazione tenendo anche conto dei criteri indicati nelle Tabelle S e T della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1191 del 30 luglio 200, al fine di migliorare ulteriormente l'inserimento ambientale degli interventi previsti e riducendo l'incidenza degli interventi sul sito stesso*”;

Posto che nel PTCP e nel PSC di Forlimpopoli il progetto generale di riqualificazione e valorizzazione dell'ambito del Fiume Ronco è già stato oggetto di valutazione in riferimento agli obiettivi di pianificazione di tali strumenti. Verificato inoltre che il POC in oggetto mette coerentemente in attuazione tali obiettivi. In considerazione del livello di pianificazione definito nel POC per le opere oggetto della presente variante, si ritiene possa considerarsi sufficientemente esaustivo sotto il profilo ambientale quanto verificato dalla valutazione preliminare dell'AT, ritenendo altresì necessario che gli approfondimenti specifici rispetto alla valutazione ambientale e di Incidenza degli specifici interventi andranno approfonditi in sede di progetto definitivo/esecutivo, con particolare riferimento alle misure di sostenibilità indicate per l'Accordo territoriale di cui all'Allegato 1 allo stesso.

Alla luce di quanto sopra, si esprime parere positivo alle seguenti condizioni:

- B.1. Il Comune dovrà in fase attuativa degli interventi, verificare che nei progetti definitivi/esecutivi siano rispettati tutti gli obiettivi, i requisiti e le misure di sostenibilità individuate dall'Accordo territoriale approvato con deliberazione di G.P. n.99 del 26/04/2012 e sottoscritto fra le parti in data 31/01/2013 e dalla relativa Valutazione ambientale;**
- B.2. Per quanto concerne gli interventi definiti dal progetto 2, afferenti all'area SIC, l'Amministrazione Comunale dovrà condurre una adeguata Valutazione d'incidenza in cui siano valutate ed eventualmente previste, la realizzazione di idonee misure di mitigazione tenendo anche conto dei criteri indicati nelle Tabelle S e T della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1191 del 30 luglio 2007, al fine di migliorare ulteriormente l'inserimento ambientale degli interventi previsti e riducendone l'incidenza sul sito stesso.**

Tutto ciò premesso e richiamato quanto evidenziato nella premessa narrativa;

Visti i pareri favorevoli espressi dal Dirigente del Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale in merito alla regolarità tecnica della proposta e dal Direttore di Ragioneria in merito alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

A voti unanimi;

DELIBERA

- 1. Di non esprimere alcuna riserva ai sensi dell'art.34 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii., stante il fatto che le previsioni proposte nella Variante al P.O.C. del Comune di Forlimpopoli, concernente l'inserimento di nuove piste ciclabili, sono conformi ai vigenti strumenti della pianificazione sovraordinata, nonché risultano già validate e legittimate da quanto definito nell'Accordo Territoriale approvato con deliberazione di G.P. n. 99 del 26.04.2012 e denominato "Accordo Territoriale tra la Provincia di Forlì-Cesena, l'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli, il Servizio Tecnico di Bacino della Romagna ed i Comuni di Forlì e Forlimpopoli, per la riqualificazione fluviale del Ronco-Bidente nel tratto fra il ponte della Via Emilia e la confluenza del Torrente Salso, ai sensi dell'art. 15 della legge Regionale 24 Marzo 2000, n. 20 e successive modificazioni" sottoscritto fra tutte le parti in data 31.01.2013.**

- 2. Di esprimere, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii., in merito alla valutazione ambientale della Variante urbanistica in parola, parere positivo alle condizioni definite ai punti B.1 e B.2. della parte narrativa.**
- 3. Di trasmettere copia conforme del presente provvedimento deliberativo al Servizio Ambiente Pianificazione Territoriale della Provincia di Forlì - Cesena ed al Comune di Forlimpopoli per il seguito di competenza.**

Inoltre, con separata votazione espressa in forma unanime e palese, dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile, in considerazione dell'esigenza di assicurare celerità e speditezza al procedimento complesso.



PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA

(Delibera prot. n. 22347 del 28-02-14)

Pareri dei Responsabili dei Servizi, art. 49 comma 1 D.Lgs. 267/2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:

☒ Il sottoscritto esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa

☐ Il sottoscritto esprime parere NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa

Lì, 28/02/2014

IL DIRIGENTE/
TITOLARE DI POSIZIONE
ORGANIZZATIVA

.....
S. Mauri

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE:

☒ Atto non comportante riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Lì, 3/3/14

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

.....
[Signature]

☐ Atto comportante riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente. Il sottoscritto esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

☐ Il sottoscritto esprime parere NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

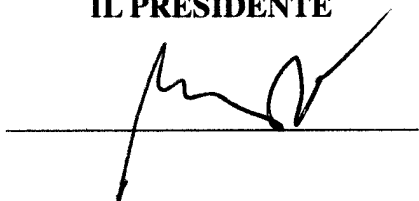
Lì,

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

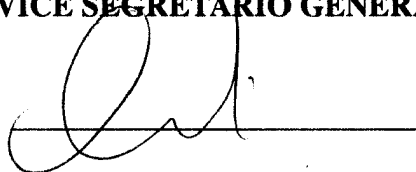
.....

IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO COME SEGUE:

IL PRESIDENTE



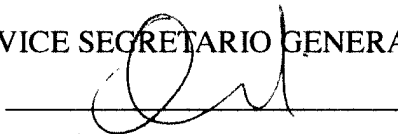
IL VICE SEGRETARIO GENERALE



PUBBLICAZIONE ed ESECUTIVITA'

Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo on line di questa Provincia dal - 7 MAR. 2014 per quindici giorni consecutivi e diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla predetta data.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE



Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

